

Spett.li Aziende

-sede-

Oggetto: PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19

L'obiettivo della presente comunicazione è quello di fornire alle Aziende, informazioni ed alcune linee interpretative del protocollo condiviso di regolamentazione, redatto in data 24.04. u.s. dal Governo italiano in accordo con le parti sindacali, per presentare indicazioni operative finalizzate ad incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.

Per quanto riguarda la **sorveglianza sanitaria** nei confronti dei lavoratori aziendali, l'art.12 del "Protocollo condiviso" riporta le seguenti indicazioni:

1. la sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
2. vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
3. la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
4. nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
5. Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy .
6. Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori
7. Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19
8. E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.
9. Per il reintegro progressivo **per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero**, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, con le stesse modalità attualmente in vigore per le visite mediche per assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia

In riferimento ad alcuni precedenti articoli, si vuole meglio specificare quanto segue:

art.1

l'attività del medico competente potrà dunque espletarsi nei locali aziendali purché tali locali rispettino le norme igieniche e di salubrità previste dal Ministero della Salute (sanificazione, possibilità areazione locali etc...) e purché ai lavoratori sia concesso di accedere alla visita medica nel rispetto dei comportamenti previsti dal "protocollo condiviso" (distanziamento sociale, utilizzo di dispositivi di protezione individuale...).

Qualora l'Azienda non fosse in grado di garantire le condizioni di cui sopra, dovrà inoltrare opportuna comunicazione all'indirizzo: medlav@centrosansimone.it ;il medico competente, preso atto della indisponibilità dell'Azienda ad accogliere le visite mediche presso la propria sede, si renderà disponibile a garantire

l'effettuazione delle visite mediche in apposito ambulatorio medico che verrà individuato dal servizio di medicina del lavoro del Centro S. Simone.
Opportuna e successiva comunicazione dell'ubicazione dell'ambulatorio medico e del calendario delle visite mediche verrà inoltrata alle Aziende in oggetto.

art.5

Data l'impossibilità materiale del Medico competente aziendale di visionare le cartelle di tutti i lavoratori, si precisa che il medico competente è comunque a disposizione dei lavoratori che in seguito a età o patologie croniche (cardiopatia ischemica, patologie oncologiche, patologie autoimmunitarie...) ritengano di non poter svolgere la propria attività lavorativa nella contingente situazione di emergenza.

La richiesta di informazioni da parte del singolo lavoratore potrà essere effettuata direttamente al medico competente aziendale dr./dr.ssa Emanuela Matteucci tramite il seguente indirizzo mail emanuelamatteucci.55@gmail.com specificando nome, cognome, Azienda per la quale si lavora ed il proprio recapito telefonico.

Si raccomanda alle Aziende di divulgare la presente informazione presso i propri lavoratori nei tempi e modalità ritenute più opportune.

art.9

Il lavoratore che dovesse trovarsi nelle condizioni di essere riammesso al lavoro dopo essere entrato in possesso del certificato di avvenuta negativizzazione del tampone, deve presentare al datore di lavoro opportuna richiesta di visita medica per rientro da malattia anche se la durata di tale condizione patologica è risultata inferiore ai 60 gg. così come di norma previsto dal D.lgs.81/08.

Il medico competente, una volta ricevuta la suddetta richiesta, provvederà ad effettuare la visita medica così come stabilito dal "protocollo condiviso".

Alla luce di quanto soprariportato, la **Sorveglianza Sanitaria** deve dunque proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute e le misure di restrizione per quei lavoratori che presentano sintomi da sospetto Covid-19.

Tra le attività ricomprese nella sorveglianza sanitaria dovranno essere privilegiate le visite che possano rivestire carattere di urgenza e di indifferibilità quali:

- la visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva;
- la visita medica su richiesta del lavoratore;
- la visita medica in occasione del cambio di mansione;
- la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi.

Per quanto concerne la visita medica in occasione del cambio della mansione (art. 41, c.1 lett. d) il medico competente valuterà l'eventuale urgenza ed indifferibilità tenendo conto sia dello stato di salute del lavoratore all'epoca dell'ultima visita effettuata, sia - sulla base della valutazione dei rischi - dell'entità e tipologia dei rischi presenti nella futura mansione.

In linea generale, potranno essere differibili, previa valutazione del medico stesso, in epoca successiva al 31 luglio 2020:

- la visita medica periodica, (art. 41, c. lett. b)
- la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, c. 1 lett. e)

Previo valutazione del medico competente potrebbe altresì essere sospesa l'esecuzione di esami strumentali che possano esporre a contagio da SARS-CoV-2, quali, ad esempio, le spirometrie, gli accertamenti ex art 41 comma 4, i controlli ex art 15 legge 125/2001 qualora non possano essere effettuati in idonei ambienti e con idonei dispositivi di protezione.

Si raccomanda dunque alle Aziende di mettere in pratica quanto riportato dal "Protocollo condiviso" del 24.04 u.s., di cui si allega copia alla presente comunicazione, in modo tale da garantire le misure sia per la tutela sanitaria dei lavoratori che per la sicurezza degli ambienti di lavoro in contrasto all'epidemia da Covid-19.

La segreteria del servizio di medicina del lavoro del Centro S. Simone, come del resto i medici competenti, rimangono a disposizione delle Aziende che avessero necessità di ulteriori informazioni in merito .

Di seguito si ricordano le modalità di contatto:

Segreteria Medicina del lavoro

tel.0522/637741

mail: medlav@centrosansimone.it

Correggio, 28.04.20